LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 56

Depositi e Punti franchi. Introduzione e lavorazione del tabacco

E' vietato di introdurre tabacco nei depositi franchi.

L'introduzione ed il deposito dei tabacchi nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze.

Nei punti franchi e' vietata qualsiasi lavorazione o manipolazione dei tabacchi. L'Amministrazione dei Monopoli puo' tuttavia autorizzare che ivi siano effettuati la cernita ed il condizionamento in colli dei tabacchi in foglia.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, non più in vigore dal 30 gennaio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Secondo — Monopolio del tabacco
Capo	IV — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-56-depositi-e-punti-franchi-introduzione-e-lavorazione-del-tabacco/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it